

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura dei cantieri e contrasto alle forme di assembramenti di persone

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*", in particolare l'articolo 5 comma 4 che fa salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto Legge n. 6/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 648 del 9 marzo 2020 “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il Protocollo del 14 marzo 2020 “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*”;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto nel D.L. n. 6/2020, sopra citato, articolo 1, allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, e all'articolo 2 che tra l'altro dispone “*ulteriori misure di gestione dell'emergenza*” che le autorità competenti possono adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche al di fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1;

ATTESO che l'Organizzazione mondiale e della sanità l'11 marzo ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che con propria ordinanza n. 111 del 15 marzo 2020 sono stati regolamentati gli spostamenti delle persone in entrata e uscita dal territorio ed è stato disposto il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull'intero territorio regionale;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale, con un coinvolgendo della totalità dei Comuni valdostani;

RITENUTO che a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, risulta necessario adottare ulteriori misure di contenimento per quanto concerne i cantieri e le altre attività all'aperto e ridurre al minimo gli spostamenti anche all'interno del territorio regionale;

SU PROPOSTA dell'Unità di Crisi;

ORDINA

La chiusura dei cantieri, con l'avvertenza che la prosecuzione dell'attività negli stessi avvenga limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni legate alla chiusura stessa; sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza i cantieri impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, ovvero al ripristino di strutture o alla sanificazione di impianti a seguito di eventi o malfunzionamenti.

La chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici, al fine di evitare assembramenti di persone.

L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche, ossia ragioni di lavoro, di salute o di altre necessità primarie.

L'attività motoria per ragioni di salute o l'uscita con l'animale da compagnia per le sue esigenze fisiologiche sono ammessi solo in prossimità della propria abitazione.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente della Regione

Renzo Testolin